

Relazioni annuali 2007 della BEI e della BERS

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sulle relazioni annuali 2007 della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2008/2155(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale 2007 della Banca europea per gli investimenti (BEI),
- vista la relazione annuale 2007 della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS),
- visti gli articoli 9, 266 e 267 del trattato CE e il protocollo n. 11 sullo statuto della BEI,
- visto l'accordo del 29 maggio 1990 che istituisce la BERS,
- visti gli articoli 230 e 232 del trattato CE sul ruolo della Corte di giustizia,
- visto l'articolo 248 del trattato CE sul ruolo della Corte dei conti,
- vista la decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità¹,
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sul fondamento giuridico della decisione 2006/1016/CE²,
- vista la decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull'ammissibilità dei paesi dell'Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità³,
- vista la decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale⁴,
- vista la revisione delle risorse del capitale (CRR3) della BERS approvata nel 2006 e destinata a coprire il periodo 2006-2010,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti effettuate dalle Comunità europee nel 2007

¹ GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

² Causa C-155/07, Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea, non ancora pubblicata nella Raccolta.

³ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

⁴ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15.

(COM(2008)0590),

- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2008 sulla relazione annuale 2006 della Banca europea per gli investimenti¹,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sulla relazione annuale 2005 della BEI²,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2003 sulle attività della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo³,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 24 giugno 2008 sulla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo: un partner importante per il cambiamento nei paesi in transizione,
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁴ (accordo di Cotonou),
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo»⁵,
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2008 su un quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali: rafforzare la coerenza degli strumenti finanziari esistenti per la regione al fine di sostenere la crescita e la stabilità,
- vista la proposta di regolamento della Commissione del 21 maggio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2008)0308),
- vista la sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003 sulle competenze investigative dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) presso la BEI⁶,
- visto l'accordo tripartito concluso tra la Corte dei conti, la BEI e la Commissione relativo alle modalità di controllo da parte della Corte dei Conti, basato sull'articolo 248, paragrafo 3, del trattato CE e rinnovato nel luglio 2007,
- visto il protocollo d'intesa del 15 dicembre 2006 tra la Commissione, la BEI e la BERS sulla cooperazione nell'Europa orientale e nel Caucaso meridionale, in Russia e in Asia centrale,
- visto il protocollo d'intesa del 27 maggio 2008 tra la Commissione europea e la Banca

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0132.

² GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 544.

³ GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 313.

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁵ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁶ Causa C-15/00, Commissione delle Comunità europee/Banca europea per gli investimenti, Racc. 2003, pag. I-7281.

europea per gli investimenti finalizzato a migliorare il coordinamento delle politiche dell'Unione europea in materia di prestiti esterni,

- visto il protocollo firmato il 16 settembre 2008 dalla BEI, dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti, relativo alla partecipazione al Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privati,
- visto il piano di attività 2008-2010 della BEI, approvato dal consiglio di amministrazione il 20 novembre 2007,
- viste le consultazioni pubbliche avviate nel 2008 dalla BEI in merito alla propria dichiarazione sui principi e gli standard ambientali e sociali,
- vista la politica ambientale e sociale della BERS, approvata dal consiglio di amministrazione il 12 maggio 2008,
- vista la politica sulle operazioni in materia di energia della BERS, approvata dal consiglio di amministrazione l'11 luglio 2006,
- vista l'analisi del settore energetico condotta dalla BEI e approvata dal consiglio di amministrazione il 31 gennaio 2006,
- vista la nota informativa della BEI del 5 giugno 2007 dal titolo "Il contributo rafforzato della BEI alla politica energetica dell'Unione europea", approvata dal consiglio dei governatori nel giugno 2007,
- viste le conclusioni della riunione della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008 per quanto riguarda le questioni economiche e finanziarie,
- vista la relazione della BEI del maggio 2008 dal titolo "Risultati e conclusioni della consultazione delle PMI nel 2007/2008" e il conseguente ammodernamento e rafforzamento del sostegno del gruppo BEI alle PMI dell'Unione europea,
- vista la dichiarazione della BEI del 18 marzo 2008 sulle norme e i principi ambientali e sociali;
- viste le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 e del 2 dicembre 2008 sul ruolo della BEI nel sostegno alle PMI,
- vista la comunicazione della Commissione del 29 ottobre 2008 dal titolo "Dalla crisi finanziaria alla ripresa – Un quadro d'azione europeo" (COM(2008)0706),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 dal titolo "Un piano europeo di ripresa economica" (COM(2008)0800),
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0135/2009),

A. considerando che la BEI è stata istituita nel 1957 dal trattato di Roma e che gli Stati membri

hanno sottoscritto in qualità di azionisti un capitale di 165 miliardi EUR,

- B. considerando che dal 1963 la BEI effettua operazioni in paesi terzi a sostegno delle politiche esterne della Comunità,
- C. considerando che la BERS è stata istituita nel 1991 e che i suoi azionisti, che includono 61 paesi terzi, la Comunità europea e la BEI, detengono complessivamente un capitale di 20 miliardi EUR,
- D. considerando che gli Stati membri, la Comunità europea e la BEI detengono il 63% delle azioni della BERS,
- E. considerando che l'obiettivo statutario della BEI è di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali e alle risorse proprie, allo sviluppo equilibrato e costante del mercato comune nell'interesse della Comunità,
- F. considerando che, nel contesto delle attuali turbolenze finanziarie, contraddistinte da una forte mancanza di liquidità e di crediti per le imprese, la BEI dovrebbe assumere un ruolo di spicco nei piani di rilancio dell'economia dell'Unione europea e degli Stati membri,
- G. considerando che l'obiettivo statutario della BERS è di contribuire al progresso e alla ricostruzione economici, nonché favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centrale e orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia multipartita, del pluralismo e dell'economia di mercato,
- H. considerando che sarebbe opportuno accentuare e potenziare il ruolo della BEI quale emittente di obbligazioni tripla A molto sicure per i mercati internazionali dei capitali,
- I. considerando che, ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo che istituisce la BERS, quest'ultima è tenuta a destinare almeno il 60% dei suoi investimenti al settore privato,
- J. considerando che, conformemente all'accordo che istituisce la BERS, il consiglio dei governatori sottopone a revisione il capitale sociale della BERS a intervalli non superiori a cinque anni e che la prossima revisione è prevista per il 2010,
- K. considerando che il 1° ottobre 2008 è stato creato un comitato direttivo composto di nove "saggi" incaricati di controllare e gestire la valutazione del riesame intermedio dei prestiti esterni della BEI, conformemente alla decisione 2006/1016/CE,
- L. considerando che il riesame intermedio dovrà avvenire in stretta concertazione con il Parlamento, sulla base della decisione 2006/1016/CE,
- M. considerando che la decisione 2006/1016/CE sul mandato di prestiti esterni della BEI prevede per il periodo 2007-2013 uno stanziamento di 25,8 miliardi EUR, così suddivisi per regioni: paesi in fase di preadesione, Croazia e Turchia comprese: 8,7 miliardi EUR; paesi del Mediterraneo: 8,7 miliardi EUR; Europa orientale, Caucaso meridionale e Federazione russa: 3,7 miliardi EUR; America Latina: 2,8 miliardi EUR; Asia: 1 miliardo EUR; Repubblica del Sudafrica: 0,9 miliardi EUR,
- N. considerando che nel 2007 la BEI ha concesso prestiti a sostegno degli obiettivi politici dell'Unione europea per un valore di 47,8 miliardi EUR, destinando 41,4 miliardi EUR ai

paesi dell'Unione europea e dell'EFTA e 6,4 miliardi EUR ai paesi partner e ai paesi in via di adesione,

- O. considerando che nel 2007 la distribuzione geografica delle attività di prestito della BEI nei paesi terzi era la seguente: Asia e America latina: 925 milioni EUR; Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 230 milioni EUR; paesi del Mediterraneo: 1 438 milioni EUR; paesi in fase di preadesione: 2 870 milioni EUR; paesi ACP: 756 milioni EUR; Sudafrica: 113 milioni EUR,
- P. considerando che nel 2007 la BERS ha registrato un volume d'affari annuale pari a 5,6 miliardi EUR, destinati a 353 progetti in 29 paesi nell'Europa centrale e negli Stati baltici¹, nell'Europa sudorientale², nella CSI occidentale e nel Caucaso³ nonché in Russia e nell'Asia centrale⁴,
- Q. considerando che nel 2007 gli investimenti della BERS in Russia sono aumentati fino a raggiungere 2,3 miliardi EUR (con un portafoglio totale per la Russia di 5,7 miliardi EUR) a copertura di 83 progetti e a concorrenza del 42% degli impegni annuali della BERS (a fronte del 38% nel 2006),
- R. considerando che gli investimenti azionari della BERS sono passati da 1 miliardo EUR nel 2006 a 1,7 miliardi EUR nel 2007 e che la quota di partecipazioni nel volume d'affari annuale della Banca è passata dal 20% nel 2006 al 30% nel 2007,
- S. considerando che il 28 ottobre 2008 il consiglio dei governatori della BERS ha deciso di annoverare la Turchia tra i destinatari degli investimenti della BERS e che quest'ultima prevede un investimento di 450 milioni EUR entro la fine del 2010,
- T. considerando che la BEI finanzia progetti in Turchia dal 1965 e che ha investito circa 10 miliardi EUR in tutti i settori chiave dell'economia della Turchia,
- U. considerando che, nel quadro dell'accordo di Cotonou, la BEI non solo eroga prestiti mediante risorse proprie, ma finanzia anche operazioni nei paesi ACP tramite uno strumento d'investimento in capitale di rischio finanziato a titolo del Fondo europeo di sviluppo,
- V. considerando che la strategia di finanziamento della BEI dovrebbe contribuire all'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e all'obiettivo e all'osservanza degli accordi internazionali sull'ambiente che hanno sottoscritto la Comunità europea o i suoi Stati membri,
- W. considerando che la Commissione, gli Stati membri, i paesi partner della politica europea di vicinato (PEV), le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e le istituzioni finanziarie regionali e bilaterali europee stanno collaborando, nell'ambito del Fondo d'investimento per

¹ Croazia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia.

² Albania, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Romania e Serbia.

³ Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.

⁴ Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

la politica di vicinato, allo scopo di destinare finanziamenti supplementari a progetti infrastrutturali concernenti prevalentemente i settori dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente in tutti i paesi della PEV,

- X. considerando che il gruppo BEI continua a sostenere attivamente le PMI sia con prestiti che con capitale di rischio e garanzie sui prestiti, in questi ultimi due casi attraverso il Fondo europeo per gli investimenti,

Obiettivi e attività della BEI

1. accoglie con favore la relazione annuale 2007 della BEI, in particolare per quanto riguarda da un lato le operazioni di finanziamento che ha effettuato nell'Unione europea concentrandosi su sei priorità politiche (garantire la coesione economica e sociale; attuare l'iniziativa "Innovazione 2000", sviluppare reti di accesso e trasporto transeuropee, sostenere le piccole e medie imprese, tutelare e valorizzare l'ambiente, garantire un'energia sostenibile, competitiva e sicura) e dall'altro l'esercizio del suo mandato di prestiti esterni nei paesi terzi;
2. accoglie con favore l'obiettivo della BEI di affrontare, fra l'altro, la sfida del cambiamento climatico nelle sue attività di finanziamento all'interno dell'Unione europea; ricorda, al riguardo, che è necessario fissare ulteriori criteri di finanziamento legati al rispetto dell'ambiente, in linea con gli obiettivi strategici dell'Unione europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; sollecita la BEI a concentrare le proprie attività di prestito nel campo dell'energia e dell'efficienza energetica, dell'energia rinnovabile e degli investimenti di ricerca e sviluppo in questi due settori; inoltre invita la BEI a definire e divulgare una metodologia per valutare l'incidenza sul clima dei progetti finanziati nonché l'insieme dei criteri di valutazione che consentono alla BEI di rifiutare progetti a causa del loro impatto negativo sul clima;
3. osserva che la BEI è la sola istituzione finanziaria fondata sul trattato e che la maggioranza delle sue operazioni è concentrata su progetti negli Stati membri, ma che essa sta assumendo un ruolo sempre più importante anche nei paesi terzi, come previsto dalla decisione 2006/1016/CE;
4. rileva che la BEI è sinora intervenuta nei paesi terzi perseguendo gli obiettivi politici fissati dal Consiglio; ritiene che le attività di prestito della BEI debbano essere caratterizzate da: coerenza, nella sua sfera di competenza, tra i vari paesi; un approccio semplice tra i diversi attori e strumenti dell'Unione europea; flessibilità per quanto riguarda la capacità dell'Unione europea di affrontare situazioni estremamente eterogenee in vari paesi; coerenza nel conseguimento degli obiettivi del millennio; responsabilità, sia pubblica sia nei confronti del Parlamento, per quanto riguarda l'impiego e l'efficienza dei finanziamenti concessi dall'Unione europea;
5. ribadisce la propria convinzione che gli investimenti nei trasporti pubblici siano un importante aspetto del piano di risanamento economico dell'Unione europea; ribadisce altresì, in tale contesto, la convinzione che la BEI abbia il potenziale per rivestire un ruolo chiave nella trasformazione dei trasporti europei dal punto di vista ambientale, ma reputa che si debbano affrontare con urgenza vari aspetti del suo portafoglio; esorta pertanto la Banca ad aumentare sostanzialmente il sostegno alle ferrovie, ai trasporti pubblici urbani, al trasporto intermodale e alla gestione dei trasporti;

6. ritiene che le attività della BEI debbano altresì riflettere gli obiettivi e gli impegni assunti dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite (come il protocollo di Kyoto); invita pertanto la BEI a riferire annualmente al Parlamento europeo in merito all'attuazione degli obiettivi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite nelle operazioni che compie nei paesi in via di sviluppo;
7. osserva con soddisfazione che negli ultimi anni la BEI ha sistematicamente dato seguito alle raccomandazioni del Parlamento; raccomanda che il seguito dato sia comunicato al pubblico nel quadro della relazione annuale della BEI;
8. esorta la BEI a controllare meglio e a rendere trasparente la natura e la destinazione finale dei suoi prestiti globali a sostegno delle PMI;
9. per quanto attiene alla supervisione della BEI:
 - a) ricorda che la BEI, le cui funzioni sono politicamente definite, non è sottoposta alla tradizionale vigilanza prudenziale; ritiene che sia comunque necessaria una supervisione dei metodi di lavoro della BEI;
 - b) propone di rafforzare il comitato di verifica della BEI, aggiungendo ai tre membri titolari e ai tre osservatori due membri provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza;
 - c) accoglie con favore la collaborazione tecnica tra la BEI e l'autorità nazionale di vigilanza a Lussemburgo, ma ne chiede il potenziamento;
 - d) chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare le possibilità di un'ampia revisione degli accordi in materia di supervisione delle attività finanziarie della BEI, la quale in futuro potrebbe avvenire nel quadro di un sistema europeo di vigilanza prudenziale, al fine di controllare la qualità della situazione finanziaria della BEI e di garantire un'accurata misurazione dei suoi risultati nonché il rispetto delle regole di buona condotta della professione;
10. accoglie con favore l'elaborazione e la pubblicazione delle politiche operative settoriali della BEI nei settori dell'energia, dei trasporti e dell'acqua nel 2007 e le considera un grande passo verso una maggiore trasparenza delle attività di prestito della BEI;
11. plaude alla revisione della politica di divulgazione al pubblico della BEI, per tenere conto delle pertinenti disposizioni del regolamento Aarhus¹; esprime apprezzamento per la pubblicazione della relazione generale 2007 concernente la valutazione delle operazioni della BEI e incoraggia quest'ultima a sviluppare le attività del suo servizio di valutazione delle operazioni;
12. accoglie con favore la revisione della dichiarazione della BEI sulle norme e i principi ambientali e sociali; ritiene che la BEI debba assegnare sufficienti risorse all'attuazione della dichiarazione rivista nonché elaborare una relazione sul suo funzionamento;

¹ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

13. sottolinea che la BEI dovrebbe adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti delle frodi e della corruzione e al riguardo si compiace della revisione della sua politica antifrode e delle sue politiche di lotta alla corruzione, al riciclaggio dei capitali e al finanziamento del terrorismo; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tali politiche sembrano rimanere prevalentemente passive; ribadisce l'invito, già rivolto alla BEI, di prevedere, in sede di attuazione di tali politiche, misure intese a:
 - a) introdurre un meccanismo amministrativo di esclusione delle società riconosciute colpevoli di corruzione dalla BEI o da altre banche multilaterali di sviluppo;
 - b) attuare una politica di protezione degli informatori; nonché
 - c) garantire un rafforzamento della sua funzione investigativa e una valorizzazione del ruolo preventivo ed esplorativo di tale funzione;
14. apprezza l'esistenza di un comitato etico ad hoc (che si occupa principalmente di questioni postoccupazionali) e di un responsabile indipendente in materia di conformità; chiede, tuttavia, di essere informato sullo status e le attività svolte concretamente da quest'ultimo;
15. si congratula con la BEI per aver sottoscritto, a Washington, nell'ottobre 2007 una "dichiarazione di orientamento" sul governo societario nei mercati emergenti; osserva che tale dichiarazione è stata firmata anche dagli istituti di finanziamento dello sviluppo e che essa pone il governo societario al centro delle loro attività di promozione dello sviluppo sostenibile per i paesi emergenti;
16. è soddisfatto dell'approvazione da parte del Comitato di gestione della BEI del meccanismo di trattamento dei reclami; rinnova, tuttavia, l'invito già rivolto alla BEI a rivedere il proprio sistema interno di reclami e a pubblicare nuovi orientamenti al meccanismo di ricorso, valide per tutte le operazioni finanziate dalla BEI;
17. prende atto del parere favorevole dell'audit esterno e delle conclusioni della relazione annuale del comitato di verifica; rinnova, alla luce dell'attuale crisi finanziaria ed economica, la sua richiesta di sottoporre la BEI alle stesse norme prudenziali applicate agli istituti di credito e a un'effettiva vigilanza prudenziale;

Obiettivi e attività della BERS

18. accoglie con favore la relazione annuale 2007 della BERS, in particolare il fatto che quest'ultima abbia concentrato le proprie attività d'investimento in paesi con economie in fase iniziale o intermedia di transizione; si compiace dei progressi compiuti dalla BERS per quanto riguarda il finanziamento di progetti nell'ambito della sua iniziativa per l'energia sostenibile, che dovrebbe dare priorità ai progetti energetici che presentano un interesse per l'Unione europea;
19. rileva che la BERS opera principalmente in paesi terzi, ma che talune attività continuano ad essere importanti anche negli Stati membri;
20. osserva altresì che, rispetto al 1991, il contesto regionale e internazionale in cui opera la BERS è profondamente mutato e che il suo mandato deve adattarsi alle nuove circostanze, in quanto le attività della BERS si adeguano alle condizioni del mercato e sono dislocate sempre più a sud e a est;

21. riconosce altresì che il contesto operativo è caratterizzato da una complessità sempre maggiore dovuta a un clima imprenditoriale più difficile, nel quale l'esperienza delle controparti locali tende a diminuire e le preoccupazioni per l'integrità tendono a emergere con maggiore frequenza;
22. ritiene che la BERS debba rafforzare le proprie attività di assistenza tecnica e di consulenza per promuovere validi criteri di buon governo e garantire la gestione adeguata dei progetti a livello locale nei paesi vicini dell'Unione europea;
23. accoglie con favore il progresso compiuto dalla BERS nel 2008 nell'introdurre la dimensione di genere; sollecita entrambe le due banche a rafforzare l'integrazione della dimensione di genere nelle rispettive strutture istituzionali e politiche esterne;

Cooperazione tra la BEI e la BERS e con altre istituzioni finanziarie internazionali, regionali e nazionali

24. osserva che sempre più spesso la BEI e la BERS finanziano operazioni nelle stesse regioni geografiche esterne all'Unione europea, segnatamente nell'Europa orientale, nel Caucaso meridionale, in Russia, nei Balcani occidentali e, a breve termine, anche in Turchia;
25. osserva che, nei paesi in cui operano entrambe, le modalità di cooperazione tra la BEI e la BERS sono attualmente tre: nell'Europa orientale si applica un protocollo d'intesa che conferisce alla BERS il ruolo di capofila e prevede, in linea generale, investimenti comuni; nei Balcani occidentali si sta verificando un passaggio da operazioni concorrenti o parallele a una cooperazione basata sull'utilizzo congiunto dei fondi; altrove, come ad esempio nel caso della cooperazione in Turchia, esiste un accordo basato sulla definizione di aree di competenza specifiche e comuni e sulla designazione della banca capofila, caso per caso;
26. osserva che gli obiettivi, le competenze e il modus operandi delle due banche sono diversi e che non è semplice tracciare una linea che separi l'erogazione di prestiti al settore pubblico da quella al settore privato; rileva che sono sempre più numerosi i settori in cui entrambe le banche sviluppano competenze, segnatamente il finanziamento delle PMI, l'energia e i cambiamenti climatici nonché i progetti relativi ai partenariati pubblico-privato (PPP); sottolinea al riguardo la necessità di una cooperazione rafforzata;
27. è del parere che le attività della BEI e della BERS nei paesi in cui entrambe intervengono non dovrebbero essere in competizione, bensì completarsi, sfruttando reciprocamente i vantaggi comparativi di ciascuna banca ed evitando costi di duplicazione per i clienti;
28. raccomanda pertanto, al fine di strutturare più efficacemente la cooperazione tra la BEI e la BERS nei paesi in cui entrambe sono operative:
 - a) che entrambe le banche suddividano le attività in maniera più funzionale puntando a una maggiore specializzazione, al fine di concentrarsi sui rispettivi ambiti di competenza e punti di forza;
 - b) che la BEI si specializzi nel finanziamento di infrastrutture e progetti privati e pubblici su larga scala, compresi gli investimenti legati ai PPP e gli investimenti esteri diretti da parte di imprese dell'Unione europea, e che la BERS si specializzi maggiormente negli investimenti su scala ridotta, nello sviluppo istituzionale, nelle privatizzazioni, nell'agevolazione degli scambi, nei mercati finanziari e negli investimenti azionari

diretti, al fine di promuovere standard inerenti al governo societario;

- c) che vengano definiti i tipi di progetti, settori e prodotti che risultano potenzialmente interessanti per entrambe le banche, che potrebbero consentire loro di incrementare la condivisione di conoscenze e risorse, segnatamente il finanziamento delle PMI e che potrebbero potenziare gli investimenti finalizzati a combattere i cambiamenti climatici, puntando ad esempio sull'energia da fonti rinnovabili e diminuendo le emissioni di gas a effetto serra; che in tali aree di interesse comune venga adottato un approccio pragmatico e caso per caso, che preveda sia la designazione di una banca capofila per ciascun progetto di cofinanziamento, al fine di evitare duplicazioni, sia il reciproco riconoscimento delle procedure quale condizione preliminare; che in tale contesto i progetti finanziati rispettino i criteri dell'Unione europea concernenti, ad esempio, la lotta ai cambiamenti climatici o il rispetto dei diritti sociali, indipendentemente dalla banca designata come capofila (BEI o BERS);
 - d) che vengano applicati chiari meccanismi di cooperazione in entrambe le banche sia a livello gerarchico sia in loco;
 - e) che le due banche elaborino una proposta concreta sullo sviluppo di una cooperazione più coerente, che includa una riflessione su criteri comuni a vantaggio degli azionisti, delle parti interessate e dei paesi beneficiari;
 - f) che le due banche presentino periodicamente alla Commissione una relazione sulla loro cooperazione;
 - g) che la Commissione presenti al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sulla valutazione dell'impatto e dell'efficacia delle operazioni di finanziamento effettuate dalla BEI e dalla BERS e del contributo di ciascuna al conseguimento degli obiettivi di politica estera dell'Unione europea, nonché sulla collaborazione reciproca e con altre istituzioni finanziarie; nonché
 - h) che sono organizzate in Parlamento audizioni annuali dei presidenti di entrambe le banche e del Commissario per gli affari economici e monetari;
29. raccomanda che, a lungo termine, gli azionisti della BEI prendano in considerazione un aumento della partecipazione della BEI al capitale della BERS, ad esempio nel contesto di un aumento di capitale oppure nel caso in cui un azionista della BERS preveda di ritirare la propria partecipazione nella banca; ritiene che, a lungo termine, ciò potrebbe favorire una migliore coerenza delle politiche e la specializzazione delle due banche da un punto di vista funzionale e geografico;
30. è del parere che sarebbe auspicabile evitare qualsiasi sovrapposizione degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione europea; esorta a rafforzare la cooperazione con le istituzioni o le agenzie per lo sviluppo regionali e nazionali nell'Unione europea, al fine di assicurare un efficace finanziamento evitando sovrapposizioni e duplicazioni nonché di garantire un approccio coerente e una migliore visibilità all'impatto dell'Unione europea; a tale riguardo, sostiene la possibilità di una delega reciproca e del reciproco riconoscimento delle procedure;
31. ricorda l'importanza dell'accordo stipulato nel "Consenso europeo", in base al quale sarebbe opportuno rafforzare le sinergie fra i programmi sostenuti dalla BEI e da altre istituzioni

finanziarie e quelli finanziati dalla Comunità, così da garantire un impatto ottimale per i paesi beneficiari; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione agli interessi dei beneficiari in tale contesto;

32. riconosce che la BEI e la BERS devono collaborare con altre istituzioni finanziarie internazionali o regionali, quali la Banca mondiale, la Banca asiatica di sviluppo e la Banca africana di sviluppo onde operare più efficacemente in regioni molto distanti dall'Unione europea ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni indesiderate nelle attività di finanziamento; ritiene tuttavia che la BEI dovrebbe assumere un ruolo predominante nella promozione degli obiettivi ambientali, sociali e di sviluppo dell'Unione europea fra le varie banche e istituzioni multinazionali di sviluppo;
33. rileva che le banche e le istituzioni multinazionali di sviluppo esercitano un'influenza positiva sui paesi in via di sviluppo; ritiene che sia necessario analizzare ulteriormente tale influenza e prendere in considerazione ulteriori attività alla luce degli obiettivi e delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (FES); suggerisce di annoverare tra i costi di investimento ammissibili nel quadro del mandato esterno della BEI il finanziamento della proprietà fondiaria subordinato al conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, in quanto si tratta di un fattore fondamentale per lo sviluppo endogeno, soprattutto nei paesi africani;

Impatto delle turbolenze finanziarie globali sulla BEI e sulla BERS

34. sottolinea l'importante ruolo che il piano europeo di ripresa economica ha attribuito alla BEI, segnatamente per quanto concerne l'aumento dei finanziamenti a favore delle PMI, delle fonti di energia rinnovabili e dei trasporti puliti; accoglie con favore la decisione della BEI di aumentare il proprio volume totale di prestiti del 30% (15 miliardi EUR) nel 2009 e nel 2010 nonché la decisione di aumentare il capitale sottoscritto della BEI di circa 67 miliardi EUR, per portarlo a 232 miliardi EUR, in linea con la strategia di Lisbona; esorta tuttavia gli Stati membri ad aumentare ulteriormente il capitale della BEI, in modo da garantire che la sua capacità di prestito soddisfi il fabbisogno finanziario a medio termine di industrie ed imprese, ove necessario per favorire un'occupazione verde e sostenibile; sottolinea che i fondi supplementari dovrebbero mirare a produrre effetti a lungo termine; ritiene che un incremento delle responsabilità richieda sia risorse umane e finanziarie adeguate sia un aumento della trasparenza e della responsabilità delle attività della BEI;
35. incoraggia il rafforzamento degli accordi di condivisione dei rischi fra le banche commerciali e la BEI nel finanziare le PMI; si appella tuttavia alla vigilanza nell'uso dei prestiti della BEI da parte delle banche commerciali e auspica l'elaborazione di un codice di condotta in materia per le banche commerciali e la BEI; osserva altresì che l'elenco delle banche intermediarie della BEI necessita di un aggiornamento;
36. ritiene che la BEI e la Commissione dovrebbero accelerare l'attuazione di progetti negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dalla crisi; reputa in proposito che sia importante avvalersi dell'esperienza acquisita da programmi di assistenza tecnica come Jaspers, Jeremie, Jessica and Jasmine, al fine di velocizzare la distribuzione di aiuti strutturali;
37. constata che l'Unione europea ha chiesto alla BEI di accelerare il sostegno ai progetti PPP in risposta alla crisi finanziaria; sollecita la BEI e la BERS a realizzare tali progetti solo quando sono finanziariamente sostenibili e comportano benefici reali; ritiene al riguardo che sia necessario migliorare i criteri per valutarne la trasparenza, la redditività e la fattibilità;

38. invita gli Stati membri ad avvalersi appieno di strumenti come il capitale di rischio, i prestiti globali e il microcredito offerti dai programmi e dai meccanismi di finanziamento della BEI;
39. osserva che le attività di erogazione e di assunzione di prestiti da parte della BEI sono aumentate progressivamente sia all'interno sia all'esterno dell'Unione europea e che costituiscono attualmente lo strumento principale di erogazione e assunzione di prestiti a livello dell'Unione europea; rileva altresì la grande richiesta, anche da parte dell'Asia, di obbligazioni emesse dalla BEI; esorta pertanto la BEI, in veste di banca pubblica a orientamento politico, e i suoi governatori ad avvalersi al massimo di questo potenziale di erogazione emettendo in particolare obbligazioni in euro sul mercato globale, in modo da sostenere obiettivi a lungo termine e attenuare il rallentamento economico sia nell'Unione europea sia nei paesi vicini;
40. invita fermamente la Commissione e la BEI ad esaminare congiuntamente strategie per superare la stretta creditizia nell'economia reale con l'aiuto di nuovi strumenti finanziari innovativi;
41. accoglie con favore la decisione della BERS di aumentare nel 2009 il suo volume d'affari annuale del 20% circa fino ad approssimativamente 7 miliardi EUR, così da alleviare l'attuale crisi economica e finanziaria; osserva che la metà del miliardo di EUR previsto in spese supplementari nel 2009 è destinato all'Europa centrale ed orientale;
42. sottolinea che, a causa delle condizioni restrittive attualmente applicate nel settore creditizio, il ruolo di entrambe le banche è valorizzato sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi; invita le due banche a mantenere i rispettivi impegni nei confronti dei paesi terzi anche in tempi di difficoltà economiche;
43. suggerisce, previo esame approfondito dell'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, di invitare la BEI a incrementare il sostegno ai nuovi Stati membri; sottolinea inoltre l'importanza di coinvolgere il settore privato nel ripristinare la stabilità di queste economie; esprime apprezzamento per il potenziamento delle attività della BERS nei nuovi Stati membri e il recente piano d'azione congiunto delle istituzioni finanziarie internazionali per sostenere i sistemi bancari e le attività di prestito a favore dell'economia reale nell'Europa centrale e orientale, elaborato dalla BERS, dalla BEI, dal Fondo europeo per gli investimenti e dal gruppo della Banca mondiale per sostenere il sistema bancario e l'economia reale nell'Europa centrale e orientale; raccomanda, tuttavia, di procedere a tempo debito a una revisione della definizione di "paesi di transizione" e a una valutazione del ritiro delle attività della BERS all'interno dell'Unione europea;
44. osserva con soddisfazione che l'esposizione della BEI e della BERS alle turbolenze finanziarie è piuttosto limitata, anche se nel 2008 la BERS ha registrato la prima perdita del decennio in seguito al declino dei mercati azionari;

Impatto della sentenza della Corte di giustizia sul mandato esterno della BEI

45. accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2008 sul fondamento giuridico della decisione 2006/1016/CE;
46. raccomanda che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione pervengano rapidamente a un accordo alla luce di tale sentenza, onde garantire il pieno rispetto delle prerogative del

Parlamento, da un lato, e la continuità delle operazioni esterne di finanziamento della BEI, dall'altro; sottolinea pertanto che questo rapido accordo costituisce una soluzione temporanea con una scadenza precisa, sino al riesame intermedio nel 2010;

47. è del parere che sia indispensabile adottare una decisione in sostituzione della decisione 2006/1016/CE, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia; riconosce che l'attuale revisione intermedia delle operazioni esterne di prestito della BEI e degli accordi di cooperazione, da concludersi nel 2010, deve permettere un reale dibattito di fondo sugli obiettivi dell'Unione e le risorse a disposizione della BEI, nel cui ambito il Parlamento assumerà appieno il suo ruolo di colegislatore; invita la Commissione a tenere pienamente conto delle raccomandazioni espresse nella presente risoluzione nel quadro dell'elaborazione di una nuova proposta di decisione sul mandato di prestiti esterni della BEI successiva alla revisione intermedia;
48. raccomanda che il comitato direttivo termini i propri lavori all'inizio del 2010 e invita il presidente del comitato a presentare subito dopo al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle conclusioni raggiunte; attende con interesse le conclusioni del comitato direttivo e lo invita a tenere conto delle raccomandazioni incluse nella presente risoluzione e nelle precedenti risoluzioni del Parlamento; chiede che il comitato direttivo informi regolarmente il Parlamento in merito ai progressi compiuti;

o

o o

49. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.